

Osservazioni su documento in consultazione in materia di Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

Sez. III

Il contenuto della previsione di raccolta sulla base di trattative personalizzate (paragrafo 2, lettera d) con singoli soggetti, che non integra raccolta del risparmio fra il pubblico, andrebbe meglio specificato. Inoltre, con riferimento all'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni, andrebbe evidenziato il riferimento alla normativa Consob relativa agli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, avuto riguardo sia al trattamento delle emissioni inferiori alla soglia di € 5.000.000 (cinque milioni), sia al numero di soggetti coinvolti in detta raccolta (fino a 150 soggetti).

Andrebbe, altresì, espressamente evidenziato che rientrano fra gli "intermediari minori" le finanziarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB che emettono strumenti finanziari che non sono ritenuti diffusi presso il pubblico. Ancora andrebbe espressamente evidenziato che rientrano fra gli "intermediari minori" anche le holding di un gruppo finanziario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo. Le quali emettano strumenti finanziari che non sono ritenuti diffusi presso il pubblico. Nello stesso tempo non dovrebbero rientrare tra gli intermediari minori gli intermediari finanziari che emettono strumenti finanziari diffusi presso il pubblico anche attraverso il gruppo finanziario.

Sez. IV, paragrafo 2 (Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta)

Per gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni per i quali è richiesto un taglio minimo di € 50.000, si chiede di valutare l'opportunità, esclusivamente con riferimento alle cambiali finanziarie, di ridurre il taglio a € 5.000, in ragione del limitato utilizzo di questo strumento finanziario che troverebbe la sua naturale collocazione tra PMI emittenti che non provvedono alla loro quotazione.

Allegato "A"

Si prega, infine, di valutare l'opportunità di indicare, in calce all'allegato A, quali siano le finanziarie non vigilate (e, cioè, le società che svolgono concessioni di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco ex art. 111 TUB) e di precisare, altresì, che le "merchant banks", le holding e le società di venture capital che svolgano, congiuntamente all'attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico, la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico in via prevalente rispetto all'assunzione di partecipazioni, sono tenute all'iscrizione nell'albo unico e rientrano, pertanto, fra le finanziarie vigilate, ai sensi di quanto chiarito da codesta Banca con nota del 12/6/2015. Ciò al fine di chiarire che le suddette società, qualora non sussista l'obbligo di iscrizione all'albo unico non siano comunque trattate alla stregua dei soggetti finanziari non vigilati la cui emissione di strumenti di raccolta è circoscritta al solo ammontare del patrimonio netto.

ASSOHOLDING